



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- **“CSEA”** o **“Ente”**: Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
- **“Attività Sensibile”**: attività dell’Ente nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla CSEA;
- **“Codice Etico”** o **“Codice”**: il Codice etico adottato dalla CSEA con delibera del Comitato di gestione;
- **“Consulente/i”**: tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale dell’Ente, operano su mandato o in favore o in nome e/o per conto dello stesso o collaborino con esso;
- **“Dipendente”**: persona fisica che lavora per CSEA nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (compresi i dirigenti), parasubordinato o di somministrazione, stagisti di ogni ordine e grado e persona fisica proveniente da altro ente e distaccata presso CSEA;
- **“D.Lgs. n. 231/2001”** o **“Decreto”**: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.);
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalle associazioni di categoria;
- **“Modello”** o **“Modello Organizzativo 231”**: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i, adottato dalla CSEA con delibera del proprio Comitato di gestione;
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: l’organismo interno previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, adottato dalla CSEA, nonché sull’aggiornamento dello stesso;
- **“Organi dell’Ente”**: il Comitato di Gestione, il Presidente, il Collegio dei Revisori;
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, intendendosi l’insieme di tutte le funzioni pubbliche (legislative, amministrative o giudiziarie) dello Stato o degli altri enti pubblici e qualunque soggetto (persona fisica o giuridica), anche privato e non necessariamente controllato da un organismo pubblico, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio;
- **“Reati”** o **“Reati-presupposto”**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001 (ivi inclusi i reati che vi saranno eventualmente inclusi in futuro);

- **“Regole e Principi Generali”**: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- **“Soggetti apicali”**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente;
- **“Soggetti subordinati”**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente;
- **“MEF”**: Ministero dell’Economia e delle Finanze. CSEA è sottoposta alla vigilanza del MEF;
- **“Autorità” o “ARERA”**: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. CSEA esercita le proprie funzioni nel rispetto delle deliberazioni dell’Autorità e secondo gli indirizzi e la vigilanza della stessa;
- **“Piano Nazionale Anticorruzione - PNA”**: il Piano predisposto ed approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avente la funzione principale di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione per i soggetti tenuti all’adozione di misure dedicate, elaborate a livello nazionale e internazionale;
- **“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)” o “Piano”**: il Piano che, sulla base dei principi e criteri del PNA, è stato adottato dalla CSEA ed è aggiornato di anno in anno;
- **“Interesse dell’Ente”**: finalità – anche non esclusiva – della condotta illecita (reato presupposto) consistente nel favorire CSEA, da accertarsi *ex ante* e sussistente a prescindere dal conseguimento effettivo dell’obiettivo;
- **“Vantaggio dell’Ente”**: risultato positivo, non necessariamente economico, che CSEA ha obiettivamente tratto a prescindere dall’intenzione di chi ha commesso l’illecito e che deve essere accertato *ex post*.

SOMMARIO

1	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la normativa rilevante	10
2	Le Linee Guida	19
3	Il Sistema organizzativo della CSEA	20
4	Il Modello e il Codice Etico	25
5	Il Modello CSEA	26
5.1	La costruzione del Modello CSEA.....	26
5.2	La funzione del Modello.....	29
5.3	Principi ed elementi ispiratori del Modello.....	30
5.4	L'adozione del Modello CSEA e sue successive modifiche.....	32
5.5	I destinatari del Modello	33
6	Le attività sensibili della CSEA	34
7	L'Organismo interno di Vigilanza ("OdV")	37
7.1	Identificazione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	37
7.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	42
7.3	<i>Reporting</i> dell'OdV verso il vertice dell'Ente.....	44
7.4	Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	45
7.5	Raccolta e conservazione delle informazioni	47
8	La gestione delle risorse economiche e finanziarie – Controllo di gestione	47
9	Il Sistema di Deleghe, poteri e attribuzioni	48
10	La formazione del personale e la diffusione del Modello	49
10.1	Formazione ed informazione di Dipendenti, Organi dell'Ente e Organismo di Vigilanza	49
10.2	Informazione ai Consulenti e ai Collaboratori.....	50
11	La gestione del personale e il sistema di remunerazione, valutazione e incentivazione del personale.....	50
12	Il Sistema disciplinare.....	50
12.1	Soggetti sottoposti	51

12.2	Condotte sanzionabili.....	51
12.3	Criteri di applicazione delle sanzioni.....	51
12.4	Tipologia delle sanzioni	52

PREMESSA

La CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas, del sistema idrico e dell'ambiente. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità. Gli importi derivanti dai flussi descritti garantiscono – in costanza di apposita gestione finanziaria che, tra l'altro, copre ampiamente gli oneri di funzionamento - l'erogazione di contributi e compensi disposti a vario titolo dalla regolamentazione e dalla normativa a favore delle imprese che operano nei settori citati.

La regolazione per l'incasso e l'erogazione delle componenti è contenuta nelle delibere emanate dall'Autorità, nell'ambito della politica tariffaria e di regolazione generale dei mercati, che le è stata riconosciuta dalla legge n. 481/95 e s.m.i.

Gli impieghi di tali entrate rientrano tra le finalità di natura pubblicistica che l'Ente deve perseguire e che assicurano la sussistenza e l'operatività di strumenti predisposti dal legislatore per favorire gli operatori del settore delle fonti rinnovabili e assimilate, l'efficienza energetica, la qualità, la non interrompibilità del servizio, il meccanismo che regola le perequazioni generali e speciali, le erogazioni a sostegno della ricerca di sistema, i progetti a favore dei consumatori, ecc.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), art. 1, comma 670, ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2016 la trasformazione in ente pubblico economico della ex Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) già ente pubblico non economico, modificando la denominazione in Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA.

La CSEA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e dell'Autorità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 259 del 1958 la CSEA è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

La CSEA è inserita, in forza del Sistema Europeo dei Conti (SEC 95) tra gli *“Enti di regolazione dell'attività economica”*, nel Conto Economico consolidato dello Stato e, in tale categoria, è attualmente identificata all'interno dell'“Elenco delle amministrazioni pubbliche” dell'Istat tra gli Enti di regolazione dell'attività economica.

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2016, è stato approvato lo Statuto della CSEA.

L'art. 11 dello Statuto prevede che la CSEA succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali della CCSE, nonché succede in tutti i compiti e funzioni attribuiti alla stessa CCSE alla data della trasformazione.

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2017, è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA.

Con deliberazione dell'Autorità 297/2017/A del 28 aprile 2017 è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA.

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, *“è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità”*, successivamente *“individuata in 60 unità, di cui tre appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale”* con il suddetto Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Nel corso dell'anno 2019, a conclusione delle procedure di selezione pubblica avviate già al termine dell'anno 2016, la CSEA ha posto definitivamente termine, con decorrenza 1° ottobre 2019, a tutti i distacchi di personale dal GSE S.p.A.

Si evidenzia che con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2021 (GU Serie Generale n. 60 del 11 marzo 2021), in considerazione dell'incremento delle attività e delle funzioni attribuite alla CSEA, è stato modificato il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA individuando la dotazione organica in 90 unità, di cui 5 appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre il Direttore generale. Inoltre, con l'art. 7, comma 6-*bis*, del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022 (GU Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2022), è stato disposto un ulteriore incremento dell'organico della CSEA, per un numero di 20 unità di personale; da ultimo sono state incrementate ancora ulteriori 5 unità con l'art. 3, comma 15, del D.L. n. 131/2023 (GU Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023), portando quindi la dotazione organica della CSEA a 115 unità, di cui 8 del ruolo dirigenziale, oltre il Direttore generale.

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 fu emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito¹.

Il d.lgs. n. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità denominata come *"amministrativa"* degli enti - ma la cui natura può dirsi propriamente penale - per alcuni specifici reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da:

- (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. *"soggetti apicali"*);
- (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *"soggetti subordinati"*);

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 il principio di personalità della responsabilità penale lasciava gli enti indenni da conseguenze sanzionatorie, fatta eccezione per l'eventuale risarcimento del danno - se e in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 Codice Penale).

La nuova responsabilità introdotta dal d.lgs. n. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille

¹ L'Italia, con il d.lgs. n. 231/01, ha dato attuazione alla Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, che ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

ed il cui importo va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37) nonché la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, provvisoria (da tre mesi a due anni) o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi per un periodo che può andare da tre mesi a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le categorie di reati contemplate dal d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (Reati presupposto)² sono le seguenti:

- 1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio:** peculato (art. 314 c.p.); malversazioni di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); frode informatica (art. 640-*ter* c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode in agricoltura (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898).
- 2. Reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (2621-*bis* c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c. - abrogato); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. - abrogato); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in

² Aggiornamento alla data del 30 settembre 2023.

pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.); false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (*ex art. 55, comma 1 del d.lgs. n. 19/2023*).

3. **Reati contro la fede pubblica:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (454 c.p.); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
4. **Reati finanziari:** abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF); manipolazione del mercato (art. 185 TUF); abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF); manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).
5. **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico:** tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
6. **Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale:** riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p., così come modificato dalla legge 1° ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., così come modificato dalla legge 1° ottobre 2012 n. 172); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.); detenzione o accesso a materiale

- pornografico (art. 600-*quater* c.p.); pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); adescamento di minori (art. 609-*undecies* c.p.); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p., così come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199).
7. **Reati transnazionali:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del d.lgs. n. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
 8. **Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:** lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.); omicidio colposo (art. 589 c.p.).
 9. **Delitti contro il patrimonio:** ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.).
 10. **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:** indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.); frode informatica (art. 640-*ter* c.p.).
 11. **Reati informatici:** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-*quinquies* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.c.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.); falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.); violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, come modificato dalla legge 18 novembre 2019, n. 133).

- 12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. *a-bis* della legge n. 633/1941); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, co. 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, abusiva esecuzione della fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al

pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-*ter*); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*).

13. **Delitti di criminalità organizzata:** associazione per delinquere (art. 416 c.p. comprensivo della modifica apportata dalla legge 1° ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata (art. 416, co. 6, c.p.): i) alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); ii) alla tratta di persone (art. 601 c.p.); iii) all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); iv) reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.) - vedi legge n. 110/1975).
14. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).
15. **Delitti contro l'industria e il commercio:** turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
16. **Reati ambientali:** uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di

specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); superamento dei limiti negli scarichi idrici di sostanze inquinanti, specie se pericolose (art. 137 co. 3/5 del d.lgs. n. 152/06); scarico non autorizzato di sostanze pericolose in fogna o in corpi idrici superficiali (art. 137 co.2/5); scarico di sostanze vietate dalle navi e dagli aerei in mare (art. 137 co. 13); attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 co.1); realizzazione di discarica non autorizzata, deposito temporaneo dei rifiuti sanitari nel luogo di produzione (art. 256 co. 3/6); attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 co. 5); omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257 co. 1); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano i rifiuti (Art. 258 co. 4); traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1); attività organizzate per il traffico di rifiuti (art. 260); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano il trasporto nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (art. 260-*bis* co. 6); omesso accompagnamento del rifiuto per mezzo della scheda SISTRI da parte del Trasportatore o accompagnamento con scheda fraudolentemente alterata (art. 260-*bis* co. 7/8); immissione in aria di inquinanti oltre i limiti di legge violando le prescrizioni di norma e di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5); mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 della L. 549/93); inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 del d.lgs. n. 202/2007); inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 del d.lgs. n. 202/2007); commercio illecito di specie animali o vegetali in estinzione (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 della legge n. 150/1992); inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

- 17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** il d.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel d.lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 22, comma 12-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Successivamente, l'art. 30, comma 4 della riforma del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) ha modificato l'art. 25-*duodecies* come segue:

*"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.*

1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

18. **Razzismo e xenofobia:** la Legge Europea 2017 ha introdotto nel d.lgs. n. 231/01 l'art. 25-terdecies “Razzismo e xenofobia” che prevede la fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
19. **Frodi sportive** inserite all'art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” del Decreto 231 dall'art. 5, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 39/2019. Tale articolo si riferisce alle fattispecie di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (legge 13 dicembre 1989, n. 401).
20. **Reati Tributari** introdotti recentemente nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento dell'art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”, che attribuisce agli enti una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”; si tratta dei seguenti reati previsti nel d.lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), delitto di dichiarazione infedele (art. 4), delitto di omessa dichiarazione (art. 5), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), delitto di indebita compensazione (art. 10-quater), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Ai soli fini di maggiore chiarezza espositiva, si precisa che non sono attualmente compresi nel novero dei reati presupposto 231 i seguenti ulteriori reati tributari (ancorché previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: tentativo (art. 6), concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti (art. 9), omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-*bis*), omesso versamento di IVA (art. 10-*ter*).

- 21. Reati di contrabbando:** contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); altri casi di contrabbando (art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- 22. Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico** inseriti recentemente nel Decreto n. 231/2001 dalla legge n. 22/2022: furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.); riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

I reati di cui al numero 13 erano precedentemente previsti nell'ambito dei reati transnazionali alla cui disciplina si rimanda. Con tale operazione il Legislatore - al fine di colmare un gap normativo - ha inteso estendere, anche all'ambito nazionale, la responsabilità degli enti per i medesimi reati prima sanzionati solo se commessi con condotte caratterizzate dall'elemento della transnazionalità.

L'articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede, tuttavia, che l'ente sia esonerato dalla responsabilità in questione qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il suddetto modello organizzativo dovrà rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività dell'ente nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati (c.d. "mappatura dei rischi");
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tali modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti³.

2 Le Linee Guida

Confindustria ha predisposto proprie Linee Guida (l'ultima versione è di giugno 2021) che, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto, costituiscono il codice di comportamento sulla cui base possono essere adottati i modelli di organizzazione, gestione e controllo - previsti e disciplinati dal d.lgs. n. 231/2001 - degli enti aderenti a Confindustria.

CSEA nella predisposizione del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida da quest'ultima predisposte, fermo restando taluni scostamenti adottati per tenere adeguatamente conto delle specificità del ruolo di CSEA e della realtà concreta dell'Ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

³ Per la esimente dai reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 fornisce indicazioni specifiche circa i requisiti che il Modello 231 deve possedere, sancendo, tra l'altro, che "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo."

3 Il Sistema organizzativo della CSEA

Con deliberazione del Comitato di gestione del 16 dicembre 2021, è stata adottata la nuova Organizzazione degli uffici della CSEA, successivamente approvata dall'ARERA con Deliberazione 33/2022/A del 25 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa.

La nuova struttura organizzativa, entrata in vigore il 1° novembre 2022, presenta le caratteristiche di seguito elencate.

- è composta di due livelli organizzativi e presenta cinque strutture di primo livello di carattere dirigenziale (Divisioni e Direzioni) oltre alla Direzione generale e quattro strutture di primo livello di carattere non dirigenziale (Aree);
- il primo livello organizzativo opera a diretto riporto del Direttore generale ed è costituito da:

Divisioni di “line” o di prodotto

- Divisione Energia
- Divisione Ambiente e Agevolazioni

Direzioni di “staff” o di funzionamento

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direzione Personale, Organizzazione e Sicurezza del Lavoro
- Direzione Legale e Contratti

Aree di livello non dirigenziale

- Area Audit, Anticorruzione e Trasparenza
- Area Ispezioni, Analisi e Verifiche
- Area Programmi di Ricerca
- Area Sistemi Informativi

- le Divisioni e le Direzioni sono affidate alla responsabilità di un Direttore con qualifica dirigenziale e sono articolate, al loro interno, in unità organizzative di secondo livello denominate Uffici.

Di seguito si riporta la struttura di dettaglio attualmente vigente, articolata in Direzioni/Divisioni/Aree (I livello) e Uffici (II livello):

- **Staff e Comunicazione (SCO)** – a staff del Direttore Generale.

- **Area Audit, Anticorruzione e Trasparenza (AUT)** – a diretta collaborazione del Presidente e del Comitato di gestione, per i quali verifica l’adempimento, da parte degli uffici, degli obiettivi strategici definiti dagli Organi di vertice. Elabora, per conto del Presidente e del Comitato di gestione, report periodici su filoni di attività o tematiche specifiche indicate dal Comitato di gestione. Svolge il ruolo di segreteria tecnica dell’ODV e, nella persona del Responsabile dell’Area, di RPCT ai fini della predisposizione, aggiornamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche in termini di *risk assessment*, nonché di cura degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza, anche in merito alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della CSEA, coordinando le attività assegnate alle singole unità organizzative in sede di pianificazione.
- **Area Ispezioni, Analisi e Verifiche (IAV)** – assicura il monitoraggio e la verifica dell’applicazione da parte delle articolazioni organizzative delle procedure interne, nonché il relativo sviluppo e aggiornamento delle stesse. Definisce, dirige e coordina, con la collaborazione della Divisione Energia, della Divisione Ambiente e Agevolazioni e dell’Area Programmi di Ricerca, la realizzazione del Programma annuale dei controlli documentali e delle ispezioni e delle conseguenti attività ispettive. Coordina la raccolta strutturata degli esiti e dei seguiti dell’attività ispettiva, ai fini della programmazione dei controlli documentali e delle ispezioni per le annualità successive. Effettua l’analisi e il monitoraggio della regolazione e le attività di analisi ed elaborazione di dati e statistiche, predisponendo rapporti e contributi richiesti dagli Organi di vertice o dal Direttore generale. Redige gli aggiornamenti periodici e le previsioni da inviare ad ARERA, curando la raccolta dei dati dalle articolazioni organizzative e coordinandone i contributi.
- **Area Programmi di Ricerca (APR)** – garantisce la gestione dei meccanismi di finanziamento della Ricerca di Sistema del settore elettrico (RDS) e del programma Mission Innovation (MI), nonché di nuovi programmi di Ricerca nei campi energetico ambientali eventualmente affidati a CSEA. Gestisce le fasi operative degli Accordi di programma e dei Bandi di gara, con relativa predisposizione e stipula dei contratti con i titolari dei progetti dei Bandi ammessi al finanziamento. Coordina le attività di valutazione degli esperti e assicura, altresì, la formazione e l’aggiornamento dei relativi elenchi. Cura la diffusione dei risultati finali di tutti i progetti di ricerca. Promuove, su indicazione del Ministero di competenza, sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico.

- **Area Sistemi Informativi (ASI)** - svolge le attività di progettazione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo della CSEA, con particolare attenzione agli standard, alla sicurezza e ai processi di trattamento e conservazione delle informazioni e dei dati. Assicura la sicurezza informatica e ne è responsabile, nonché la gestione e l'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica. Collabora con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo per quanto di sua competenza, per gli acquisti ad essa ascrivibili e per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario degli asset informatici. Supporta le altre unità organizzative nella definizione dei requisiti tecnici necessari alla manutenzione evolutiva/sviluppo degli applicativi e nella definizione degli eventuali requisiti tecnico-informatici delle forniture di beni e servizi.
- **Direzione Personale, Organizzazione e Sicurezza del lavoro (DPS)** - presidia i processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, curando, in particolare, l'analisi del fabbisogno di personale, le procedure di selezione, l'amministrazione del personale, le relazioni sindacali, la gestione dei Piani di formazione del Personale e del processo di valutazione delle performance. Gestisce i procedimenti disciplinari e l'applicazione dei relativi provvedimenti. Supporta il Direttore generale nel monitoraggio dell'efficacia e efficienza dell'organizzazione aziendale e nella predisposizione di proposte di intervento di sviluppo organizzativo. Garantisce la sicurezza e il confort degli ambienti di lavoro, anche tramite la gestione dei servizi connessi all'utilizzo della Sede aziendale. Garantisce l'assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal d.lgs. n. 81/08.

La DPS si articola in 3 Uffici di secondo livello:

- **Ufficio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali (APS)**
 - **Ufficio Sviluppo Risorse Umane e Sistema Organizzativo (SSO)**
 - **Ufficio Sicurezza e Gestione Ambienti di lavoro (SGA)**
- **Direzione Legale e Contratti (DLC)** - fornisce consulenza legale e supporto giuridico al Presidente e al Comitato di gestione, al Direttore generale e agli uffici e gestisce le attività di pre-contenzioso e contenzioso della CSEA, con particolare riferimento alla gestione del processo di recupero crediti nelle fasi giudiziale e stragiudiziale. Assicura la gestione del protocollo dell'Ente e del processo di dematerializzazione e conservazione sostitutiva. Elabora gli schemi di contratto, di bandi, di disciplinari e capitolati di gara e assicura la gestione delle relative procedure, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e anche attraverso l'utilizzo degli strumenti CONSIP. Definisce e gestisce le procedure di affidamento di incarichi esterni, inclusa la fase di contrattualizzazione, ad eccezione delle

procedure di competenza dell'Area Programmi di Ricerca. Gestisce la segreteria del Comitato di gestione, curando la programmazione e verbalizzazione delle sedute, l'interlocuzione con i soggetti deputati a parteciparvi e la custodia dei relativi atti. Assicura la gestione degli adempimenti in materia di privacy, in collaborazione con il *Data Protection Officer* (DPO). Collabora con l'Area Ispezioni, Analisi e Verifiche per la definizione e attuazione del Programma annuale dei controlli documentali e delle ispezioni.

La DLC si articola in 3 Uffici di secondo livello:

- *Ufficio Affari Giuridici, Contenzioso e Pre-Contenzioso (ACP)*
 - *Ufficio Gare e Contratti (GCO)*
 - *Protocollo, Segreteria e Atti del Comitato di gestione (SAC)*
- ***Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAF)*** - assicura la gestione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale della CSEA, predisponendo, altresì, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente. Garantisce la gestione, verifica e riconciliazione delle entrate istituzionali, il processo delle erogazioni istituzionali e delle uscite per spese di funzionamento. Gestisce il rapporto con gli istituti cassieri della CSEA. Effettua il controllo di gestione fornendo elementi sull'andamento economico-gestionale delle attività al Direttore Generale, tramite report o relazioni periodiche o a specifica richiesta. Definisce, aggiorna e monitora, con la collaborazione delle unità organizzative interessate, il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Assicura il monitoraggio dei crediti, con la collaborazione per quanto di competenza, delle Divisioni, e la relativa contabilizzazione e computo degli interessi. Assicura la regolarità fiscale della CSEA e cura la corretta attuazione del Regolamento di amministrazione e contabilità. Gestisce l'erogazione degli emolumenti spettanti ai componenti degli Organi collegiali e ai collaboratori autonomi e assimilati. Assicura la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni della CSEA. Collabora con l'Area Ispezioni, Analisi e Verifiche per la definizione e attuazione del Programma annuale dei controlli documentali e delle ispezioni.

La DAF si articola in 3 Uffici di secondo livello:

- *Ufficio Contabilità e Bilancio (COB)*
- *Ufficio Monitoraggio e Recupero Crediti (MRC)*
- *Ufficio Controllo di gestione e Fiscalità (CEF)*

- **Divisione Energia (DIE)** - garantisce l'accertamento istruttorio degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie dei settori elettrico e gas. Assicura la gestione dei meccanismi di regolazione dei settori di competenza e la definizione delle relative proposte al Comitato di gestione. Assicura, altresì, l'accertamento istruttorio connesso ai meccanismi tariffari e di perequazione nel settore elettrico e del gas, coordinando e verificando le attività istruttorie funzionali alla determinazione delle tariffe di riferimento a supporto dell'attività regolatoria di ARERA. Collabora con l'Area Ispezioni, Analisi e Verifiche per la definizione e attuazione del Programma annuale dei controlli documentali e delle ispezioni. Cura i rapporti con gli Uffici dell'ARERA, con i soggetti regolati e con gli altri soggetti istituzionali per le tematiche di competenza.

La DIE si articola in 3 Uffici di secondo livello:


- **Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità (ARE)**
- **Ufficio Attuazione Regolazione Gas (ARG)**
- **Ufficio Perequazioni e Tariffe (PRT)**

- **Divisione Ambiente e Agevolazioni (DAG)** - garantisce l'accertamento istruttorio degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie dei settori idrico e dei rifiuti. Assicura la gestione dei meccanismi di regolazione dei settori di competenza e la definizione delle relative proposte al Comitato di gestione. Garantisce, altresì, la gestione delle attività connesse al Piano Acquedotti e al Fondo di garanzia delle opere idriche. Assicura la gestione dei meccanismi di agevolazione previsti da disposizioni legislative e regolatorie. Gestisce i Progetti a vantaggio dei Consumatori. Collabora con l'Area Ispezioni, Verifiche e Analisi per la definizione e attuazione del Programma annuale dei controlli documentali e delle ispezioni. Cura i rapporti con gli Uffici dell'ARERA, con i soggetti regolati e con gli altri soggetti istituzionali per le tematiche di competenza.

La DAG si articola in 3 Uffici di secondo livello:

- **Ufficio Attuazione Regolazione Rifiuti (ARR)**
- **Ufficio Attuazione Regolazione Idrica (ARI)**
- **Ufficio Agevolazioni (AGV)**

ORGANIGRAMMA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI



Organigramma CSEA

4 Il Modello e il Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello, avente finalità specifiche in ottemperanza al d.lgs. n. 231/2001, sono coerenti con quelle del Codice Etico di CSEA, aggiornato con OdS n. 8/2018 del 1° giugno 2018 che, pur essendo documento distinto dal Modello, è comunque ad esso correlato in quanto parte integrante e sostanziale del sistema di prevenzione di cui CSEA si è dotata e che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti per tutti i Destinatari, anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico ha lo scopo di esprimere principi di “deontologia aziendale” che CSEA riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001 e finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta regole, principi e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per l’ente

ai fini della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Sono stati, inoltre, adottati dall'Ente i seguenti Regolamenti/Policy, volti a meglio declinare alcune regole comportamentali in relazione a determinate tipologie di rischi reato 231/obblighi normativi cogenti:

- Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi
- *Policy* Rapporti con la PA
- *Policy Whistleblowing*.

Tali documenti sono, quindi, parte integrante e sostanziale del presente Modello, in quanto protocolli utili alla prevenzione di Reati presupposto 231, nonché del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato dalla CSEA e aggiornato su base annuale.

5 Il Modello CSEA

5.1 La costruzione del Modello CSEA

CSEA ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.


La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001.

In materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, la CSEA adempie a quanto previsto dalla legge 190/2012 e, annualmente, aggiorna il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), da ultimo aggiornato con deliberazione del Comitato di gestione dell'Ente del 27 marzo 2023.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'Ente e non un obbligo, CSEA ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare la propria *Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle attività sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle attività sensibili) per sensibilizzare, e coinvolgere tutte le risorse impiegate rispetto ai temi della diffusione e del rafforzamento della cultura del controllo dei processi aziendali e della valutazione e gestione dei rischi, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello. Si evidenzia che i risultati ottenuti al termine di ognuna delle fasi sotto

specificate, sono stati condivisi con le strutture dell'Ente interessate.



- 1) Identificazione dei processi o delle attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto (attività sensibili), mediante interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale ed esame della documentazione aziendale.
- 2) Autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno atto a mitigare tali rischi.
- 3) Identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.
- 4) Analisi del sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.
- 5) Predisposizione del Modello.

Con le successive attività di aggiornamento del Modello, si è proceduto a verificare l'attualità dell'analisi effettuata in sede di prima implementazione e ad aggiornare le attività e le aree a rischio reato 231, secondo le ultime novità normative intervenute e la giurisprudenza in materia, nonché i relativi presidi a mitigazione dei rischi. Si specifica, altresì, che è stato avviato il progetto *Risk Assessment* integrato 231-190 con l'obiettivo di revisionare la metodologia di individuazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Ente in ottica integrata al fine di efficientare le modalità di gestione e aggiornamento.

Il presente Modello prevede anche misure di prevenzione integrative a quelle di cui al PTPCT adottato da CSEA; è costituito da una "PARTE GENERALE" e da una "PARTE SPECIALE", quest'ultima reca i principi e le regole generali ai quali i Destinatari devono conformare la condotta della propria attività.

Sono, inoltre, predisposte singole "PARTI SPECIALI" appositamente dedicate alle diverse categorie di reato contemplate nel d.lgs. n. 231/2001.

La prima Parte Speciale (PARTE SPECIALE A) è denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio" e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001.

La seconda Parte Speciale (PARTE SPECIALE B) è denominata "Reati Societari e Reati Tributari" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste, rispettivamente, dagli art.

25-ter e 25- *quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001.

La terza Parte Speciale (PARTE SPECIALE C) è denominata “Reati contro la fede pubblica” e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*bis* del d.lgs. n. 231/2001, così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 125/2016 del 21/6/2016.

La quarta Parte Speciale (PARTE SPECIALE D) è denominata “Reati Finanziari” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*sexies* del d.lgs. n. 231/2001.

La quinta Parte Speciale (PARTE SPECIALE E) è denominata “Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*quater* del d.lgs. n. 231/2001.

La sesta Parte Speciale (PARTE SPECIALE F) è denominata “Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l’incolumità individuale” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*quater.1* e dall’art. 25-*quinquies* del d.lgs. n. 231/2001.

La settima Parte Speciale (PARTE SPECIALE G) è denominata “Reati transnazionali” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dalla legge n. 146/2006, entrata in vigore in data 12 aprile 2006.

La ottava Parte Speciale (PARTE SPECIALE H) è denominata “Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001.

La nona Parte Speciale (PARTE SPECIALE I) è denominata “Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001.

La decima Parte Speciale (PARTE SPECIALE L) è denominata “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*octies.1* del d.lgs. n. 231/2001.

L’undicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE M) è denominata “Reati Informatici e *Cybersecurity*” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 24-*bis* del d.lgs. n. 231/2001, così come modificato dai D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

La dodicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE N) è denominata “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste

dall'art. 25-*novies* del d.lgs. n. 231/2001.

La tredicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE O) è denominata “Delitti di criminalità organizzata” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 24-*ter* del d.lgs. n. 231/2001.

La quattordicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE P) è denominata “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*decies* del d.lgs. n. 231/2001.

La quindicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE Q) è denominata “Delitti contro l'Industria ed il Commercio” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*bis* del d.lgs. n. 231/01.

La sedicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE R) è denominata “Reati ambientali” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/01.

La diciassettesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE S) è denominata “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*duodecies* del d.lgs. n. 231/2001.

La diciottesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE T) è denominata “Razzismo e Xenofobia” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*terdecies* del d.lgs. n. 231/2001.

La diciannovesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE U) è denominata “Frodi sportive” e si applica alle fattispecie di Reati previste dall'art. 25-*quaterdecies* del d.lgs. n. 231/2001.

La ventesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE V) è denominata “Reati di contrabbando” e si applica alle fattispecie di Reati previste dall'art. 25-*sexiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001.

La ventunesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE Z) è denominata “Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dagli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del d.lgs. n. 231/2001.

5.2 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo possono consentire alla CSEA di richiedere l'esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal d.lgs. n. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso Decreto, lo stesso sistema di *Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che, anche per il tramite di una corretta analisi dei flussi informativi, abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del Reato, di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di CSEA anche quando apparentemente l'Ente potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a CSEA di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari, che operano per conto o nell'interesse dell'Ente nell'ambito delle attività sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che non conformi alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Ente.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei Destinatari rispetto alle attività sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in CSEA, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sulle attività sensibili.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente capitolo 4 e relativa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Governance* e dal sistema di controllo interno in essere presso CSEA.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente anche in relazione ai Reati da prevenire, CSEA ha individuato i seguenti:

- 1) il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali;
- 2) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale dell'Ente;
- 3) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting

dell'Ente;

- 4) il sistema di comunicazione al personale e la formazione dello stesso attualmente adottati da CSEA;
- 5) il sistema disciplinare di cui ai CCNL applicabili;
- 6) il documento di valutazione dei rischi *ex artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008*;
- 7) in generale, la normativa italiana applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- ✓ le Linee Guida di Confindustria, fonte di ispirazione nella predisposizione della mappatura delle attività sensibili di CSEA;
- ✓ le Linee Guida UNI INAIL per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL);
- ✓ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 e in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (c.d. OdV), interno a CSEA, del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ✓ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

- ✓ infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività aziendale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è maggior probabilità - da un punto di vista teorico - di commissione dei Reati ed un maggior valore/rilevanza delle attività sensibili.

5.4 L'adozione del Modello CSEA e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, CSEA si è dotata di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, nonché di un Organismo di Vigilanza conformi alle previsioni dell'art. 6 del Decreto.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'Organo di vertice - in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 – anche le successive modifiche e integrazioni dello stesso sono rimesse alla competenza del Comitato di gestione che dovrà procedere all'approvazione dello stesso, previo parere favorevole dell'OdV.

In particolare, il Modello dovrà essere tempestivamente aggiornato, modificato o integrato, anche su proposta dell'OdV, in caso di variazioni legislative oppure quando si riterrà necessario modificare le regole e le norme comportamentali.

Sono di seguito descritti gli eventi a fronte dei quali risulta necessario procedere a un aggiornamento del Modello:

- modifiche legislative e introduzione di nuovi reati all'interno del Decreto;
- cambiamenti negli orientamenti giurisprudenziali;
- introduzione o eliminazione/accorpamento di procedure dell'Ente rilevanti per l'attuazione del Modello;
- modifiche nella struttura organizzativa dell'Ente (intese come cambiamenti nelle attività svolte e/o nei ruoli e nelle responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi aziendali);
- violazioni o elusione delle prescrizioni contenute nel Modello, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei Reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dalle funzioni competenti, o eventualmente da qualsiasi funzione ne venga a conoscenza, in merito alle modifiche e ai cambiamenti sopra citati.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'OdV in forma scritta al Comitato di gestione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura

esclusivamente formale si rendano necessarie, il Direttore Generale può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'OdV, riferendone al Comitato di gestione nella prima riunione utile.

Le procedure rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello e da questo richiamate seguono l'iter di approvazione interno da parte del Direttore Generale e successiva diffusione al personale.

Il Direttore Generale, in occasione della relazione annuale dell'OdV, illustra al Comitato di gestione le eventuali modifiche/ revisione delle procedure rilevanti intervenute nel corso del periodo.

L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

Il Comitato di gestione della CSEA provvederà ad attivare le risorse necessarie, anche esterne all'Ente, al fine di procedere all'eventuale aggiornamento del Modello.

5.5 I destinatari del Modello

Il Modello 231 della CSEA si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nell'Ente;
- ai Dipendenti;
- a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale dell'Ente, operano su mandato o in favore o in nome e/o per conto dello stesso o collaborino con esso (Consulenti).

Tali categorie di soggetti rappresentano nel loro complesso i "Destinatari" dei principi generali e delle regole di cui al presente Modello.

Il Direttore Generale e i Dirigenti/Responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti dell'Ente.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne i principi e gli elementi ispiratori e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi generali e dei contenuti espressi nel Modello.

6 Le attività sensibili della CSEA

Dall'analisi dei rischi condotta da CSEA ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che le attività sensibili - allo stato - riguardano principalmente:

- i Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio (Parte Speciale A)
- i Reati societari e i Reati tributari (Parte Speciale B)
- i Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale E)
- i Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale, esclusivamente con riferimento al caso dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Parte Speciale F)
- i Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Parte Speciale H)
- i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Parte Speciale L)
- i Reati informatici e la *Cybersecurity* (Parte Speciale M)
- l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Parte Speciale P)
- i Reati ambientali (Parte Speciale R)
- l'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale S).

Il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, dei reati finanziari, dei delitti contro l'industria ed il commercio, di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale (eccetto il caso dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), dei delitti di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi, nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, dei reati di razzismo e xenofobia, delle frodi sportive, dei reati di contrabbando, nonché dei reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, appare attualmente non concretamente ipotizzabile in CSEA.

In particolare, nella realtà aziendale di CSEA le attività sensibili risultano principalmente le seguenti:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio

- richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenze alla PA;
- rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- rapporti con soggetti e Autorità cui la legge attribuisce attività di controllo in caso di accertamenti / ispezioni;
- rapporti con la PA per gli adempimenti tributari;
- rapporti con la PA per gli adempimenti previsti dalla legge relativamente all’amministrazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- richiesta di contributi di natura pubblica alla PA per lo svolgimento di attività formativa, anche tramite soggetti terzi;
- gestione dei rapporti con soggetti identificati come PEP (Persone Politicamente Esposte) siano essi operatori economici persone fisiche correlate a operatori, consulenti, fornitori o dipendenti;
- gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione e incentivazione);
- gestione dei flussi finanziari;
- selezione del fornitore e stipula del contratto per l’acquisto di beni e/o servizi;
- gestione consulenze e collaborazioni;
- gestione delle spese di rappresentanza;
- gestione dei sistemi informatici.

Reati societari e tributari

- predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in ordine all’attività di comunicazione a terzi di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di CSEA;
- gestione dei rapporti con i Revisori in ordine all’attività di comunicazione a terzi di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di CSEA;
- gestione fiscale.

Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico

- finanziamento/erogazione agli operatori economici che intrattengono rapporti con CSEA.

Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale
(esclusivamente con riferimento al caso dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

- gestione dei rapporti di lavoro.

Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- considerata la natura colposa dei delitti in parola, il rischio di coinvolgimento nella responsabilità da parte di CSEA è ravvisabile in generale nell'inadempimento (o nell'adempimento non adeguato) degli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle carte di credito aziendali;
- gestione dei sistemi informatici.

Reati informatici e Cybersecurity

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione delle reti di telecomunicazioni;
- gestione dei sistemi hardware;
- gestione dei sistemi software;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- sottrazione non autorizzata di materiale riservato/dati sensibili;
- perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

- rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Reati ambientali

- gestione e smaltimento rifiuti.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- gestione dei rapporti di lavoro.

Per ciascuna area di rischio sensibile sono stati individuati i Referenti interni preposti al presidio dei rischi e alle comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

7 L'Organismo interno di Vigilanza ("OdV")

7.1 Identificazione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno all'Ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto).

Le Linee Guida di Confindustria e la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001 suggeriscono che si tratti di un Organismo interno caratterizzato dai seguenti requisiti:

- i. autonomia;
- ii. indipendenza;
- iii. professionalità;
- iv. continuità di azione.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale);
- o
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

A titolo esemplificativo, le Linee Guida menzionano le seguenti tecniche:

- campionamento statistico;
- tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti);
- *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;

→ metodologie per l'individuazione di frodi.

Quanto all'autonomia e all'indipendenza, è evidente che tali requisiti comportano:

- (i) l'inserimento dell'OdV in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale e la nomina di tale Organismo;
- (ii) l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono, inoltre, che i membri dell'OdV non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con l'Ente. In tal senso, i componenti di tale Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice dell'Ente (es. essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei membri del Comitato di gestione della CSEA), né essere legati all'Ente da interessi economici rilevanti o da qualsiasi altra situazione, palese o potenziale, che possa generare una carenza di indipendenza od un conflitto di interessi.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico e dal Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi della CSEA, il componente dell'Organismo che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interessi o di carenza di indipendenza con l'oggetto della decisione/delibera, deve darne preventiva e tempestiva comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative. Di tale situazione deve essere data informazione nel verbale di riunione.

Si specifica che con riferimento all'attività di tipo ispettivo che la vigilanza sul Modello comporta (c.d. *compliance e fraud auditing*), deve appunto essere garantita una linea di riporto diretta verso il Comitato di gestione.

Rispetto ad altre funzioni, astrattamente individuabili al fine di svolgere i compiti di vigilanza in questione - e segnatamente quelle riconducibili alla Direzione DPS (Personale, Organizzazione e Sicurezza del lavoro) ovvero alla Direzione DLC (Legale e Contratti) - sono state segnalate diverse controindicazioni: la necessità di verificare la presenza delle competenze specialistiche necessarie, nonché - sotto il profilo dell'autonomia - la mancanza di reale indipendenza rispetto ai soggetti in posizione apicale e - sotto il diverso profilo dell'efficienza operativa - il rischio che possa venire a mancare la continuità e l'efficacia dell'attività di vigilanza, la quale rischia di essere episodica e limitata ad aspetti settoriali della vita aziendale. Con riferimento all'Area AUT, il Comitato di gestione ha ritenuto di segregare, anche tenendo conto delle indicazioni espresse da ANAC sul tema, la figura del RPCT – Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza -

individuato nella persona del Responsabile dell'Area - rispetto all'OdV. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza in carica è formato totalmente da figure esterne, fermo restando il costante supporto e la Segreteria tecnica da parte di AUT.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, inoltre, non si deve sovrapporre la figura del controllore e del controllato: i compiti dell'Organismo di vigilanza non possono essere esercitati nei propri confronti, ma esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell'OdV.

Applicando tali principi alla realtà aziendale CSEA e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il Comitato di gestione della CSEA provvede alla nomina di un'OdV di tipo collegiale, composto da tre (3) membri, collocato in posizione di diretto riferimento al Comitato di gestione.

L'OdV viene nominato dal Comitato di gestione in carica per una durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'Organismo.

Prima di procedere con l'atto della nomina o della riconferma dei membri dell'OdV, il Comitato di gestione motiva il provvedimento dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui sopra, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, il Comitato di gestione riceve una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità descritte nel seguito, oltre a quanto previsto internamente in materia di conflitto di interessi.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti affidati, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia dell'ausilio dei soggetti apicali e delle altre funzioni interne, sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario nei limiti della dotazione di budget assegnata. Mediante apposite comunicazioni organizzative interne sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, le risorse utilizzate, il ruolo e le responsabilità specifiche alle stesse conferite da parte dell'OdV. L'Area Audit, Anticorruzione e Trasparenza (AUT) svolge le funzioni di Segreteria tecnica dell'Organismo e funge da raccordo tra l'OdV e la struttura interna.

Quanto al potere di nomina e di revoca dell'OdV, già si è detto che quest'ultimo viene istituito con delibera del Comitato di gestione della CSEA. Al fine di tutelare l'OdV dal rischio di una sua rimozione ingiustificata e allo scopo, pertanto, di garantirne la stabilità, l'eventuale revoca potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante una specifica delibera del Comitato di gestione con l'approvazione del Collegio dei revisori.

A tale proposito, per “giusta causa” dovrà intendersi:

- a) l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento;
- b) la condanna, anche non definitiva, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”) per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero la condanna ad una delle pene di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) una grave infermità, che renda il componente dell’OdV non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o un’infermità che, comunque, comporti l’assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- d) le dimissioni o il licenziamento (membri interni) per motivi non attinenti l’esercizio della funzione di componente dell’OdV, ovvero l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione che sono propri dell’OdV;
- e) un grave inadempimento dei doveri connessi alla carica ed imposti dal Modello o dal relativo Regolamento;
- f) l’“omessa o insufficiente vigilanza” sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, risultante da una sentenza di condanna dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite c.d. “patteggiamento”; in questi casi, prima della sentenza di condanna o di patteggiamento, il Comitato di gestione può disporre - con l’approvazione del Collegio dei revisori - la sospensione, in via cautelare, dell’OdV, o di un suo singolo componente, cui l’omessa o insufficiente vigilanza di cui sopra risulti espressamente imputata.

In caso di decadenza o di sospensione dell’OdV, il Comitato di gestione provvede immediatamente alla nomina di un nuovo OdV.

Costituiscono cause di ineleggibilità:

1. l’avvenuta condanna, con sentenza anche non definitiva, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”) per uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. l’avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”) ad una delle pene di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2., il Comitato di gestione può disporre - con parere del Collegio dei revisori - la sospensione del componente dell'OdV interessato dai relativi provvedimenti e la nomina di un componente (o nei casi più gravi, dell'intero OdV) *ad interim*, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

L'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico con comunicazione scritta al Comitato di gestione e al Collegio dei revisori riguardo agli specifici e giustificati motivi e con un preavviso di 3 (tre) mesi.

In definitiva, il suddetto Organismo - così strutturato quanto a linee di riporto, nomina e revoca dello stesso - è stato riconosciuto come il più adeguato ad assumere il ruolo di OdV, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto Organismo il compito di svolgere – in qualità di OdV – le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'OdV, inoltre, è stato dotato dal Comitato di gestione di risorse - in termini di *budget* di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Le risorse, nei limiti indicati nella delibera di nomina e/o nell'ambito del Budget annuale dell'Ente, potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV, fatto salvo l'obbligo di rendiconto al Comitato di gestione.

L'OdV svolge la propria attività sulla base di un proprio Regolamento interno, volto a disciplinare le modalità principali di esercizio della propria azione. Il Regolamento, redatto ed approvato dallo stesso OdV, deve comunque contenere:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna (quali, ad esempio, convocazione e *quorum* deliberativi, verbalizzazione delle riunioni, periodicità, metodi e modalità delle attività ispettive proprie dell'OdV).

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari dello stesso;
- B. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Inoltre, in conformità alle indicazioni di ANAC (Linee guida di cui alla Delibera n. 1134/2017), all'Organismo di Vigilanza (OdV) è attribuita altresì la funzione di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di seguito elencati:

- attuare le attività ispettive e i controlli pianificati;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- interventi di verifica pianificati su base annuale secondo un approccio e un'intensità di controllo basati sulla valutazione del rischio di reato ed eventuali interventi di verifica *ad hoc*. I risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi dell'Ente deputati.
- valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 12);
- coordinarsi con la Direzione DPS e con il RPCT per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi a Dipendenti, Organi dell'Ente e Organismo di Vigilanza, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, anche con percorsi formativi integrati rispetto all'anticorruzione e la trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
- verificare con la Direzione generale (Ufficio SCO) l'aggiornamento con continuità dello spazio nella Intranet dell'Ente, contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna

necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo §7.4);
- coordinarsi con le funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso alla documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre CSEA al rischio di commissione di uno dei Reati;
 - b) sui rapporti con i Consulenti che operano per conto dell'ente nell'ambito di attività sensibili;
- coordinarsi con le funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (ad esempio, con la Direzione DLC per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire CSEA dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la Direzione DPS per l'applicazione di sanzioni disciplinari);
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), lo stesso OdV, periodicamente, effettua specifiche verifiche sulla capacità in astratto del Modello di prevenire i Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto di soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti dell'Ente e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da CSEA in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di relazione annuale al Comitato di gestione e al Collegio dei revisori. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare (*cf.* successivo § 7.3).

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo Vertice dell'ente il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).

A tal fine (oltre alla dettagliata disciplina della revoca dell'OdV, di cui al precedente § 7.1), il Comitato di gestione sarà adeguatamente informato dal Direttore Generale di ogni intervento organizzativo riguardante l'OdV e ne verificherà la coerenza con le politiche interne dell'Ente.

7.3 Reporting dell'OdV verso il vertice dell'Ente

L'OdV predispone:

- con cadenza annuale, un rapporto scritto per il Comitato di gestione e per il Collegio dei revisori, relativo alla propria attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al precedente § 7.2 e l'esito delle stesse, l'eventuale necessità di aggiornamento della mappatura delle attività sensibili).

Il *reporting* ha ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'OdV;
- 2) gli eventuali aspetti critici (e spunti per il miglioramento) emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni a CSEA, sia in termini di efficacia del Modello (*cf.* precedente § 7.2).

Gli incontri con gli Organi/Organismi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV, con il supporto della Segreteria Tecnica, e dagli Organi/Organismi e soggetti di volta in volta coinvolti.

Il Collegio dei revisori e il Comitato di gestione hanno facoltà di richiedere incontri all'OdV, anche al fine di attuare scambi informativi nell'ambito delle rispettive competenze.

L'OdV, laddove nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, accerti l'esistenza di

violazioni che comportano un rischio elevato per l'Ente, dovrà dare immediata informativa al Comitato di gestione e al Collegio dei revisori, affinché gli stessi possano prendere le decisioni ritenute più opportune per la tutela dell'Ente.

7.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari o di chiunque ne venga a conoscenza, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di CSEA ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello, nonché con le previsioni del Decreto e del Codice etico;
- chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Decreto, del Modello e del Codice Etico deve contattare l'OdV tramite la Piattaforma Whistleblowing CSEA (<https://whistleblowing.csea.it/#/>), che garantisce elevati standard di sicurezza e la crittografia, ovvero, in forma scritta, attraverso la casella di posta elettronica all'uopo predisposta (odv.csea@pec.it);
- in alternativa, la segnalazione può essere fatta anche tramite una comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza 231 c/o CSEA – Piazza Augusto Imperatore 32, 00186 - Roma;
- nella comunicazione tramite e-mail o lettera, deve essere chiaramente indicata la dicitura "STRETTAMENTE CONFIDENZIALE", al fine di garantire la massima riservatezza;
- il contenuto della segnalazione – soprattutto se anonima – dovrà essere preciso e circostanziato tale da dare la possibilità di identificare fatti, comportamenti posti in essere e persone coinvolte nella violazione o presunta violazione di previsioni di d.lgs. n. 231/2001, Modello e Codice Etico;
- all'OdV deve essere trasmessa anche l'eventuale documentazione attinente i fatti segnalati per le valutazioni di competenza;
- al fine di agevolare l'analisi e di ascoltare l'autore della segnalazione, è preferibile che la stessa venga fatta in modo non anonimo; tuttavia, qualora si avverta disagio, le segnalazioni possono essere indirizzate anche in modo anonimo, purché formalizzate nei modi e nei contenuti sopra esposti;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute, gli eventuali provvedimenti conseguenti

sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 12 (Sistema Disciplinare);

- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- nel caso di segnalazioni non veritiere effettuate in mala fede che risultassero vessatorie nei confronti di altri soggetti, l'autore di tali segnalazioni potrà incorrere in una sanzione disciplinare come previsto dalle norme vigenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, dal Diritto del Lavoro, dalle leggi vigenti e dal Sistema Disciplinare, per la cui definizione si rimanda al capitolo 12.

Si applica la *Policy Whistleblowing*, parte integrante del MOG e alla quale si rimanda, che contiene i presupposti e le modalità per effettuare le segnalazioni tramite Piattaforma, nonché le regole procedurali di gestione delle stesse nel rispetto della normativa vigente.

Fermo restando quanto fin qui disposto in merito ad eventuali e singole segnalazioni, l'Ente predispone flussi informativi periodici nei confronti dell'OdV secondo tempi, contenuti e modalità richiamate all'interno delle procedure interne. Alcuni dei principali flussi, a titolo esemplificativo, sono:

- Report di verifiche effettuate dalle Aree AUT e IAV, ove aventi impatto ex d.lgs. 231/2001;
- Elenco infortuni che comportino prognosi > ai 40 giorni o per omicidio colposo (esclusi gli infortuni *in itinere*) – Direzione DPS - SGA;
- Report dei risultati delle attività di controllo in ambito processi/aree in ambito d.lgs. n. 231/2001;
- Risultanze delle verifiche di controllo nell'ambito del processo di redazione del bilancio.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV, sempre per il tramite della casella di posta elettronica sopra riportata (odv.csea@pec.it), le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di

procedimento giudiziario per i Reati di cui al d.lgs. n. 231/2001;

- i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del d.lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'OdV deve, inoltre, interfacciarsi con le funzioni competenti di CSEA per i diversi profili specifici e di competenza:

- con l'Area AUT (Audit, Anticorruzione e Trasparenza) in ordine ai controlli sui processi sensibili e all'esito di tali controlli;
- con la Direzione DLC (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle attività sensibili, per definire il contenuto delle clausole contrattuali, nonché per gli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari);
- con la Direzione DPS in ordine alla formazione erogata al personale e ai procedimenti disciplinari;
- con la Direzione DAF in ordine al controllo dei flussi finanziari.

7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, segnalazioni, report previsti nel presente Modello, sono conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database è consentito - oltre che all'OdV e alla Segreteria Tecnica - esclusivamente ai membri del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori.

8 La gestione delle risorse economiche e finanziarie – Controllo di gestione

Premesso che la gestione delle risorse economiche e finanziarie è oggetto dell'apposito Regolamento emesso dal MEF in data 01.06.16, la Direzione DAF (Amministrazione, Finanza e Controllo) svolge le attività caratteristiche di riscossione e di erogazione, anche attraverso la gestione delle giacenze dei conti di gestione individuali, verificando il buon esito delle operazioni di riscossione e, se del caso, attivando il recupero dei crediti.

DAF assicura la gestione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale della CSEA, predisponendo, altresì, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente. Garantisce la gestione, verifica e riconciliazione delle entrate istituzionali, il processo delle erogazioni istituzionali e delle uscite per spese di funzionamento. Gestisce il rapporto con gli istituti cassieri della CSEA. Effettua il controllo di gestione fornendo elementi sull'andamento economico-gestionale delle attività al Direttore Generale, tramite report o relazioni periodiche o a specifica richiesta. Definisce, aggiorna e monitora, con la collaborazione delle unità organizzative interessate, il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Assicura il monitoraggio dei crediti, con la collaborazione per quanto di competenza, delle Divisioni, e la relativa contabilizzazione e computo degli interessi. Assicura la regolarità fiscale della CSEA e cura la corretta attuazione del Regolamento di amministrazione e contabilità. Gestisce l'erogazione degli emolumenti spettanti ai componenti degli Organi collegiali e ai collaboratori autonomi e assimilati. Assicura la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni della CSEA.

Il controllo di gestione è svolto per mezzo dell'Ufficio Controllo di gestione e Fiscalità (CEF) collocato all'interno di DAF mediante appositi report di monitoraggio verso il Direttore generale.

9 Il Sistema di Deleghe, poteri e attribuzioni

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello Statuto della CSEA, il Comitato di gestione esercita tutte le funzioni della Cassa che non siano attribuite dallo Statuto stesso ad altri Organi.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità (art. 13, comma 2) prevede che il Comitato di gestione esercita i poteri di spesa, che può delegare al Direttore generale relativamente alle spese per attività di funzionamento e per l'attività istituzionale di gestione entro limiti di importo definiti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del Regolamento di amministrazione e contabilità, i mandati di pagamento sono sottoscritti dai soggetti abilitati e/o delegati nei limiti dei poteri di firma attribuiti dal Comitato di gestione.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova Organizzazione degli uffici della CSEA, è stato recentemente adottato il nuovo Sistema di deleghe e attribuzioni riferito alle attività sia istituzionali che di funzionamento facenti capo all'Ente nell'ottica di garantire la continuità operativa mediante una coordinata sistematizzazione di attribuzioni e deleghe già assegnate nel corso del tempo, oltre a quelle necessarie a corrispondere alle funzioni previste dalla nuova Organizzazione.

10 La formazione del personale e la diffusione del Modello

10.1 Formazione ed informazione di Dipendenti, Organi dell'Ente e Organismo di Vigilanza

La CSEA garantisce una corretta conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico e degli obblighi comportamentali da essi previsti sia al personale già presente, sia a quello da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle attività sensibili ed al ruolo svolto.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Responsabile della Direzione DPS (Personale, Organizzazione e Sicurezza del Lavoro), nonché delle altre Divisioni/Direzioni/Aree di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Ogni aggiornamento del presente Modello e del Codice Etico e/o delle procedure richiamate nel Modello è comunicato a tutte le risorse presenti al momento dell'aggiornamento stesso. Ai nuovi assunti viene data tempestiva informazione su Modello e Codice Etico.

Il Modello è, altresì, pubblicato integralmente sulla Intranet aziendale accessibile a tutti i Dipendenti, nonché nella sola Parte Generale sul sito web (www.csea.it). Si rammenta che sul sito istituzionale è altresì disponibile una copia del Codice Etico.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001, del Modello e del Codice Etico è obbligatoria per Dipendenti, Organi dell'Ente e OdV e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano.

Il mancato adempimento dell'obbligo formativo è giusta causa per l'introduzione di un procedimento disciplinare.

È importante che l'attività di formazione sul Decreto 231 e sui contenuti del Modello organizzativo sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, che potrà avvalersi anche del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

In particolare, CSEA s'impegna a dare un adeguato livello di informazione e formazione al proprio personale, sia attraverso l'erogazione di attività formative in aula, anche con l'ausilio di consulenti e professionisti esterni, destinata a ruoli particolarmente sensibili, sia attraverso moduli di *e-learning (on-line)*, destinati a tutta la popolazione aziendale indistintamente, con obbligo di frequenza e fruizione. Entrambe le modalità di erogazione formativa si concludono con idonei test atti a certificarne sia l'effettiva

fruizione, sia la piena comprensione del suo contenuto. La fruizione della formazione per i relativi destinatari è obbligatoria ed è tracciata informaticamente (per l'*e-learning*) o con firme di presenza e di avvenuta fruizione (per la formazione in aula).

10.2 Informazione ai Consulenti e ai Collaboratori

I Consulenti e i Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente sono informati dell'adozione del Modello da parte di CSEA. Essi, attraverso la sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale, devono dichiarare di averne preso visione e di impegnarsi ad eseguire le proprie prestazioni conformando il proprio comportamento alle prescrizioni del Decreto e ai principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dal Modello della CSEA. L'inosservanza di detta clausola costituisce motivo di risoluzione del rapporto con CSEA, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

11 La gestione del personale e il sistema di remunerazione, valutazione e incentivazione del personale

La gestione del personale, anche con riferimento ai sistemi di remunerazione, valutazione e incentivazione, è disciplinata nel Regolamento di organizzazione funzionamento della CSEA cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la CSEA si è dotata di un sistema di valutazione del personale; il Comitato di gestione approva annualmente Linee guida per promozioni e incentivazioni che sono anche pubblicate sul sito istituzionale.

12 Il Sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello definito, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12.4 e fermo restando che l'effettività del sistema sanzionatorio è anch'essa oggetto di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto al precedente punto 7.2, l'accertamento delle violazioni del Modello e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza delle funzioni preposte all'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Resta fermo, in questi casi, l'obbligo, da parte della Direzione DPS, di dare comunicazione all'OdV dell'avvio del procedimento disciplinare.

12.1 Soggetti sottoposti

Sono sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i Destinatari dello stesso e tutti coloro i quali, per attività inerenti ad una o più aree di rischio, intrattengono con CSEA un rapporto contrattuale, comunque denominato, di rappresentanza, di collaborazione o di consulenza.

12.2 Condotte sanzionabili

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti meritevoli di sanzione sono così classificati:

- inosservanza degli ordini impartiti e finalizzati al rispetto delle procedure previste dal Modello ed al rispetto delle prescrizioni del Codice Etico;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nelle procedure del Modello o nel Codice Etico, ivi incluse le fattispecie previste dalla normativa sul *Whistleblowing* (d.lgs. n. 24/2023) che possono comportare sanzioni disciplinari (es. responsabili degli illeciti di cui al co. 1 dell'art. 21);
- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni di tale gravità da far ritenere compromesso il rapporto di fiducia fra l'autore e CSEA;
- inosservanza di ordini o di prescrizioni, tale da provocare, oltre ad una compromissione del rapporto fiduciario fra l'autore e CSEA, anche un grave nocumento alla stessa, e comunque tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni sopra citati perpetrati attraverso condotte omissive e in eventuale concorso con altri.

Le modalità di accertamento delle inosservanze del solo Codice Etico della CSEA e di irrogazione delle relative sanzioni restano disciplinate dal medesimo Codice Etico.

12.3 Criteri di applicazione delle sanzioni

In presenza di una delle condotte descritte al punto precedente, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno determinati in misura proporzionale all'entità dell'infrazione, ed in particolare in base ai seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- elemento psicologico (dolo o colpa);
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;

- *curriculum* professionale dell'autore dell'infrazione, con particolare riferimento a eventuali, precedenti infrazioni dello stesso tipo.

La gravità della violazione sarà a sua volta valutata sulla base dei seguenti criteri:

- tipo ed entità del danno o del pregiudizio cagionato all'ente o ai suoi dipendenti;
- intensità del dolo o grado della colpa;
- circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuta infrazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni punibili con sanzioni diverse, e sempre che la gravità complessiva dei fatti non lo renda irragionevole, potrà applicarsi la sola sanzione prevista per l'infrazione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e proporzionalità.

12.4 Tipologia delle sanzioni

Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

Le condotte sanzionabili, di cui al punto 12.2, tenute dai lavoratori dipendenti in posizione non dirigenziale sono definiti come illeciti disciplinari.

Relativamente alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, CSEA fa riferimento a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore elettrico (d'ora innanzi per brevità "CCNL") da applicarsi nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali.

Gli illeciti disciplinari potranno dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione dei seguenti provvedimenti stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente:

- rimprovero inflitto verbalmente per mancanze lievi;
- rimprovero inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- la multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- trasferimento per punizione;

- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Unitamente a tali sanzioni, potrà essere disposta anche l'eventuale revoca di procure o deleghe in capo al soggetto interessato.

Fermi restando i criteri descritti nel precedente punto 12.3 ai fini dell'applicazione delle sanzioni, fermo quanto previsto dal CCNL applicato, saranno tenute in considerazione anche le seguenti circostanze:

- se l'inosservanza è caratterizzata da occasionalità, assenza di danno o pregiudizio per CSEA e da colpa lieve, la sanzione non può essere più grave del rimprovero inflitto verbalmente;
- se l'autore è recidivo, la sanzione non può essere inferiore al rimprovero inflitto per iscritto;
- nel caso di comportamento doloso e con pregiudizio dell'ente, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio e dal trattamento economico nella misura non eccedente l'importo delle 4 ore della normale retribuzione;
- laddove l'infrazione sia sorretta da dolo ed il pregiudizio per l'ente sia di rilevante entità, la sanzione non può essere inferiore al licenziamento disciplinare.

Il sistema disciplinare sarà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dai competenti organi di CSEA in conformità alle norme di legge e contrattuali collettive in vigore.

Sanzioni per il personale dipendente con qualifica dirigenziale ("Dirigenti")

In caso di (a) violazione, da parte dei Dirigenti, del Modello o del Codice Etico, o (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, tali violazioni e le relative misure di natura contrattuale saranno valutate, coerentemente con quanto già descritto nel paragrafo precedente, e alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi. L'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione alla funzione aziendale competente per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, mediante relazione scritta. Unitamente alle sanzioni applicabili, potrà essere disposta anche l'eventuale revoca di procure o deleghe in capo al soggetto interessato.

Sanzioni per i membri del Comitato, i Revisori, i membri dell’OdV e il Direttore Generale

Nel caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più dei membri del Comitato, dei Revisori o del Direttore Generale, l’Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Comitato di gestione mediante relazione scritta per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più membri del Comitato, ivi incluso il Presidente, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’Ente, il Comitato medesimo convoca un’apposita riunione per deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato; la delibera assunta verrà trasmessa per il relativo parere vincolante all’ARERA e al MEF.

Nei casi più gravi di violazione da parte dei membri del Collegio dei Revisori, ovvero qualora la violazione sia tale da integrare giusta causa di revoca, il Comitato di gestione provvederà così come previsto per i procedimenti disciplinari riguardanti i membri del Comitato di gestione. La delibera assunta verrà trasmessa per il relativo parere vincolante all’ARERA e al MEF.

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio del Direttore generale, il Comitato di gestione convoca un’apposita riunione per deliberare in merito alla eventuale revoca dell’incarico la delibera assunta che verrà trasmessa all’ARERA.

I provvedimenti di revoca del mandato o l’archiviazione del procedimento vengono emessi su proposta dell’Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il *fumus* di un’avvenuta infrazione.

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell’OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall’incarico dettata per gli stessi, descritta nel paragrafo 7.1.

Indipendentemente dall’applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà di CSEA di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Sanzioni per i soggetti terzi

Ogni violazione del Modello o del Codice Etico da parte di altri soggetti con cui l’Ente entri in contatto nello svolgimento delle proprie attività, potrà costituire, qualunque sia il rapporto che lega questi soggetti all’Ente, inadempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale. A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in “outsourcing”, l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

1. diano atto della conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico da parte dei terzi;

2. richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), e ad operare in linea con i principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dal Modello;
3. disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola (ad esempio, penali di natura pecuniaria ex artt. 1382 ss. c.c. o, nei casi più gravi, risoluzione del contratto); ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del Consulente/Collaboratore circa la conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico, nonché l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni suddette.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Ogni violazione del Decreto, del Modello o del Codice Etico da parte del personale distaccato/comandato da altre entità deve essere comunicata all'Azienda/Ente distaccante, perché quest'ultima/o adotti gli opportuni provvedimenti disciplinari. Nelle more, deve comunque essere disposto l'allontanamento del distaccato/comandato, con contestuale messa a disposizione dello stesso.